

**COMUNITA' MONTANA ALTO ASTICO E POSINA**

**PROVINCIA DI VICENZA**

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA  
DOMICILIARE E DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO PER IL PERIODO  
01/01/2014 – 30/06/2015.**

**REP. N. 69**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquattordici, addì ventotto marzo (28/03/2014) in Arsiero (Vi), nella sede dell’Ente in Via Europa, n. 22.

Avanti a me Dott.ssa Dal Zotto Laura, Segretario autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell’interesse della Comunità Montana Alto Astico e Posina, sono personalmente comparsi i Signori:

- 1) Brunello Manuela, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, il quale dichiara di agire in quest’atto in nome, per conto ed interesse della **COMUNITA’ MONTANA ALTO ASTICO E POSINA**, C.F. n. 83002610240 che rappresenta nella sua qualità di responsabile dei Servizi Sociali Associati ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. c) T.U. n. 267/18/08/2000, in forza del decreto del Presidente della Comunità Montana di nomina a Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dell’Ente, prot. 0003206 del 31/12/2013, a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31/03/1999;
- 2) SARTORI Annalia, nata a Venezia il 19/03/1974 e residente a Pedemonte in Via

Vittorio Emanuele III n. 5, Cod. Fisc. SRTNNL74C59L736D, Presidente de «La Locomotiva Cooperativa Sociale Onlus» con sede in Via Giovanni XXIII n. 22/4 – 36010 Cogollo del Cengio – C.F. e partita IVA 00916780240.

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono che sia rogato in forma pubblica quanto segue:

**Premesso:**

- che con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali Associati n. 07 del 10/03/2014 sono stati aggiudicati i servizi di assistenza domiciliare e di consegna pasti a domicilio per il periodo 01/01/2014–30/06/2015 a «La Locomotiva Cooperativa Sociale Onlus» per il corrispettivo presunto di euro 186.795,00 (centoottantaseimilasettecentonovantacinque/00) IVA esclusa per il periodo sopra indicato, che viene calcolato in base ai seguenti prezzi unitari per ogni ora di servizio:
  - Servizio di assistenza domiciliare euro 17,99 (diciassette/99) IVA esclusa;
  - Servizio di consegna pasti a domicilio euro 16,59 (sedici/59) IVA esclusa.
- che il servizio di assistenza domiciliare e il servizio di consegna pasti a domicilio si strutturano secondo quanto meglio indicato nel Regolamento di assistenza domiciliare approvato con deliberazione di Consiglio della Comunità Montana n. 04 del 25/05/2009, Regolamento che le parti dichiarano di conoscere e che si intende allegato al presente atto, ancorché non materialmente e fisicamente unito al medesimo ma depositato agli atti della Comunità Montana Alto Astico e Posina;

**Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:**

Art.1) Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto;

Art.2) La COMUNITA' MONTANA ALTO ASTICO E POSINA, come sopra rappresentata, affida a «La Locomotiva Cooperativa Sociale Onlus» con sede in Cogollo del Cengio in Via Giovanni XXIII n. 22/4, che accetta, il servizio di assistenza domiciliare ed il servizio di consegna pasti a domicilio nel territorio dei Comuni associati per il periodo 01/01/2014-30/06/2015 secondo le modalità dell'offerta pervenuta;

Art. 3) L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta di tutte le condizioni contenute nel Bando di gara e nel Capitolato speciale d'appalto, approvati con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali Associati n. 82 del 22/11/2013, determinazione, Bando e Capitolato che «La Locomotiva Cooperativa Sociale Onlus» dichiara di conoscere e che si intendono allegati al presente atto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositata agli atti della Comunità Montana Alto Astico e Posina. In particolare, al fine di garantire lo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento, la Cooperativa si impegna a fornire un numero sufficiente di Operatori Socio-Sanitari, aventi titolo riconosciuto dalla Regione Veneto ed un numero sufficiente di Operatori per la consegna dei pasti a domicilio, per i quali non è richiesto alcun titolo di studio specifico, fatti salvi l'assolvimento dell'obbligo scolastico e l'idoneità fisica al servizio. La Cooperativa si impegna altresì a mettere a disposizione anche figure professionali di direzione e di coordinamento.

Art. 4) «La Locomotiva Cooperativa Sociale Onlus» deve avvalersi di proprie sedi, attrezzature, servizi e personale, per garantire le prestazioni e le attività oggetto del presente appalto mediante la predisposizione di apposita organizzazione da parte dello stesso e a suo rischio. La Cooperativa si impegna altresì a operare nel rispetto

dei principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e dei diritti individuali, in riferimento alla normativa statale e regionale vigente. Gli operatori della Cooperativa sono tenuti a raccogliere le eventuali rimostranze degli utenti sul funzionamento dei servizi e a trasmettere con sollecitudine tali segnalazioni al Responsabile dei Servizi Sociali Associati della Comunità Montana. Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Inoltre, «La Locomotiva Cooperativa Sociale Onlus» è tenuta all'osservanza della L. 196/03, indicando il responsabile della privacy.

Oltre a ciò, viene fatto obbligo alla Cooperativa di rispettare tutte le norme contrattuali. La Cooperativa dovrà altresì garantire, il più possibile, la continuità delle prestazioni da parte dello stesso operatore nei riguardi degli utenti che segue, evitando spostamenti di personale o sostituzioni nel corso di durata del presente contratto. Qualora i Servizi Sociali Associati dovessero accertare che l'Operatore Socio Sanitario non sia in grado di svolgere con professionalità e adeguatezza il proprio lavoro e richiedesse, pertanto, la sua sostituzione, la Cooperativa si impegna a provvedervi con altra figura avente i requisiti professionali richiesti.

«La Locomotiva Cooperativa Sociale Onlus» si impegna altresì a provvedere alle necessarie sostituzioni del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio, nonché di quello che, a giudizio concorde delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto. Nello specifico, al fine di garantire una miglior qualità dei servizi, la Cooperativa deve assicurare la continuità del rapporto operatore/utente, nel rispetto dei criteri e modalità di seguito determinate in merito a sostituzioni per:

- ferie, permessi e tutte le evenienze programmate e programmabili, la sostituzione deve essere garantita a partire dal primo giorno di assenza dell'operatore, oltre che assicurare, a proprie spese, un periodo di affiancamento, concordato con l'Assistente Sociale;

- malattie, poiché trattasi di evenienze non programmabili la sostituzione è garantita a partire dal giorno stesso, qualora sia possibile (caso già conosciuto da altro operatore, svolgimento dell'orario che consente l'organizzazione della sostituzione), o dal giorno successivo all'assenza dell'operatore. Il personale supplente dovrà essere in possesso della qualifica richiesta, così come meglio indicato nel Bando di gara e nel Capitolato speciale d'appalto approvati con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali Associati n. 82 del 22/11/2013. La Cooperativa sarà responsabile del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti di lavoro intercorrenti fra la medesima ed il personale stesso, nonché del mantenimento dei buoni rapporti di collaborazione fra il suo personale e quello della Comunità Montana avente diretta causa con il servizio di che trattasi.

Il personale in servizio domiciliare dovrà essere identificabile mediante un cartellino di riconoscimento rilasciato dalla Cooperativa, da indossare in modo ben visibile. Nell'ambito delle proprie mansioni il personale non può rifiutarsi di eseguire le prestazioni specificate. «La Locomotiva Cooperativa Sociale Onlus», oltre ad essere tenuta per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei soci e dipendenti impegnati nel servizio, che sono sempre ed esclusivamente alle sue dirette dipendenze, si obbliga contrattualmente ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali, la prevenzione degli infortuni, il pagamento degli oneri riflessi e quanto altro. La

Cooperativa è altresì obbligata ad applicare le disposizioni legislative e retributive non inferiori a quelle previste dai CCNL vigenti.

La Comunità Montana, in caso di violazione di quanto prescritto, e previa comunicazione alla Cooperativa dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, INPS o Istituti assicurativi, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al debito della Cooperativa per i servizi in parola, fino a che non si sarà ufficialmente accertato il debito verso i lavoratori ed il debito verso gli Istituti assicurativi e previdenziali sia stato saldato ovvero che la eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione la Cooperativa non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o interessi. «La Locomotiva Cooperativa Sociale Onlus» è inoltre obbligata a rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e prevenzione infortuni previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni normativa specifica applicabile ai lavoratori del servizio potrà essere fatto riferimento alla Direzione Provinciale del Lavoro – sede di Vicenza. alcuna pretesa non potrà essere avanzata dal personale della cooperativa nei confronti della Comunità Montana, la quale è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo. La Cooperativa provvede ad assicurare se stessa e il personale impegnato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando espressamente la Comunità Montana da qualsiasi responsabilità da danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto. La Cooperativa dovrà presentare, ed è tenuta a fornire, su richiesta della Comunità Montana la documentazione comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati, nel rispetto del Dlgs 196/2003. Ogni sostituzione che si dovesse rendere

necessaria nell'espletamento dei servizi di assistenza domiciliare e di consegna pasti a domicilio dovrà essere comunicata per iscritto ai Servizi Sociali Associati della Comunità Montana.

Sono previsti, all'interno dell'orario di lavoro, incontri di équipe con l'Assistente Sociale per l'analisi, la valutazione e la verifica dell'andamento dei servizi. Il tempo impiegato dagli operatori nelle predette riunioni e nelle visite domiciliari di presentazione prima dell'avvio del relativo servizio di assistenza domiciliare non saranno oggetto di remunerazione.

Gli operatori socio-sanitari sono tenuti al rispetto degli orari indicati dall'Assistente Sociali della Comunità Montana per ciascun caso affidatogli. Eventuali variazioni dovute a causa di forza maggiore dovranno preventivamente essere comunicate all'Assistente Sociale di riferimento, così da consentire interventi alternativi e soluzioni idonee.

La Comunità Montana si riserva con proprio provvedimento di aumentare o ridurre i servizi stessi secondo le effettive necessità e, con un preavviso di 1 mese, affidare nuovi servizi nell'ambito dell'assistenza domiciliare. Qualora venissero richiesti interventi straordinari non contemplati dal presente contratto, le condizioni relative saranno di volta in volta concordate fra la Comunità Montana e «La Locomotiva Cooperativa Sociale Onlus».

Art. 5) I servizi oggetto del presente contratto verranno svolti da «La Locomotiva Cooperativa Sociale Onlus» mediante l'impiego di tecnologia WEB associata a Palmari CE, che dovrà comunicare quotidianamente i dati relativi alle prestazioni erogate. Le tecnologie e gli applicativi in parola, nessuno escluso, dovranno essere forniti dalla Cooperativa a suo carico, unitamente al costante aggiornamento degli stessi. Il programma applicativo ed i relativi dati dovranno essere accessibili ai

servizi sociali associati della Comunità Montana.

Art. 6) Il corrispettivo dovuto dalla Comunità Montana all'appaltatore dei servizi in parola viene stimato in euro 186.795,00 (centoottantaseimilasettecentonovantacinque/00) IVA esclusa per il periodo 01/01/2014–30/06/2015.

Art. 7) Il pagamento dei corrispettivi dovuti alla cooperativa aggiudicataria dei servizi in parola sarà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture distintamente per il servizio di assistenza domiciliare e per il servizio di consegna pasti a domicilio, a scadenza mensile posticipata, che dovranno essere emesse dalla cooperativa aggiudicataria con l'indicazione del mese, del numero delle ore prestate in favore degli utenti, degli spostamenti di cui l'art. 8 del Regolamento di assistenza domiciliare della Comunità Montana Alto Astico e Posina e del Comune presso il quale si è svolto il servizio.

Art. 8) L'orario giornaliero di svolgimento delle prestazioni è determinato con criteri funzionali ai bisogni degli utenti e al relativo programma di intervento, così come segnalato dall'Assistente Sociale di riferimento. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è funzionante tutti i mesi dell'anno ed è svolto, di norma, su cinque giorni la settimana (giorni feriali) dal lunedì al venerdì. L'orario di servizio è di norma diurno. Il giorno di sabato rientra tra i giorni feriali. Il servizio da prestare all'utente può essere strutturato con presenza di tipo continuativo e/o saltuario.

Il servizio di consegna pasti a domicilio è funzionante tutti i mesi dell'anno ed è svolto, di norma, dal lunedì al sabato. L'orario di servizio è di norma compreso fra le ore 11,30 e le ore 13,00.

La Comunità Montana si riserva mensilmente di stabilire a sua discrezione se mantenere il servizio di consegna pasti e in che misura. Ulteriori cambiamenti verranno concordati con il Responsabile dei Servizi Sociali Associati della Comunità Montana.

Art. 9) La Comunità Montana, attraverso i propri uffici, accerta con periodicità lo stato di attuazione del servizio oggetto del presente contratto, al fine di consentire la verifica dei risultati, anche in rapporto ai costi-benefici. La Comunità Montana dispone di accessi ai servizi de «La Locomotiva Cooperativa Sociale Onlus». A tal fine la stessa si impegna a fornire alla Comunità Montana adeguato accesso ai dati risultanti dalla tecnologia WEB associata ai Palmari CE. «La Locomotiva Cooperativa Sociale Onlus» fornirà le credenziali di accesso al sistema WEB associato ai Palmari CE previa consegna da parte della Comunità Montana dell'elenco degli operatori autorizzati ad accedervi, unitamente al nominativo del Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Dlgs. 196/2003. Tali operatori riceveranno un incarico in cui si formalizzeranno gli ambiti di accesso e le procedure di gestione, in ottemperanza al Dlgs. 196/2003.

Art. 10) E' fatto divieto a «La Locomotiva Cooperativa Sociale Onlus» ed al personale dipendente dalla stessa, di ricevere dagli assistiti emolumenti di qualsiasi natura relativi a prestazioni professionali fornite agli stessi al di fuori di quanto concordato tra le parti.

Art. 11) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 12) La ditta appaltatrice assicura, anche ricorrendo a misure di emergenza, la continuità e la regolarità del servizio. In caso contrario la Comunità Montana è autorizzata a provvedere in proprio e a spese della Cooperativa. In caso di sciopero, «La Locomotiva Cooperativa Sociale Onlus» dovrà garantire l'espletamento dei

servizi previsti come essenziali dalle norme del settore.

Art. 13) «La Locomotiva Cooperativa Sociale Onlus», aggiudicataria dei servizi di assistenza domiciliare e di consegna pasti a domicilio per il periodo 01/01/2014–30/06/2015, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti i servizi stessi. Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari e da quanto stabilito nella presente, saranno accertate dal personale dei Servizi Sociali Associati. Per negligenze e deficienze accertate che compromettano l'efficienza del servizio, o per la sua parziale o mancata effettuazione, la Comunità Montana applicherà una penalità variabile in relazione alla gravità ed eventuale recidiva dell'infrazione, secondo quanto meglio precisato all'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto, cui si rinvia anche per quanto attiene ai modi e ai tempi dell'eventuale procedimento sanzionatorio.

Qualora la Comunità Montana ravvisi l'opportunità della soppressione dei servizi oppure ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità, si può dar luogo alla risoluzione del contratto

Art. 14) Alla Comunità Montana Alto Astico e Posina è riconosciuto il diritto di recesso dal contratto nei seguenti casi:

- a) recidiva delle inadempienze ed esattamente dopo la comminazione di 3 (tre) penali tra quelle sopra previste;
- b) gravissime e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali tali da compromettere la qualità e/o funzionalità del servizio e arrecare pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione;

- c) gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale impiegato e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- d) impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza dei servizi;
- e) contegno abituale scorretto o in contrasto con le disposizioni di legge o regolamento durante l'espletamento dei servizi da parte dell'Appaltatore o del personale della Cooperativa adibito al servizio medesimo;
- f) violazione ripetuta per due volte delle norme di sicurezza e prevenzione, verbalizzata durante i controlli e non regolarizzata;
- g) inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, mancato rispetto dei contratti di lavoro;
- h) cessione del contratto di appalto non preventivamente autorizzata;
- i) mancata osservanza delle norme relative al divieto di subappalto totale o parziale della gestione dei servizi;
- l) apertura di una procedura concorsuale a carico del prestatore dei servizi o a carico della Cooperativa capogruppo nel caso di raggruppamento di cooperative;
- m) messa in liquidazione o cessione dell'attività del prestatore dei servizi;
- n) quando la Cooperativa Appaltatrice si renda colpevole di frode e in caso di apertura di procedura fallimentare;
- o) sussistenza di una o più cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1994, n.490 (normativa antimafia) e s.m.i.;
- p) perdita dei requisiti di ordine generale e professionale previsti per l'aggiudicazione dei servizi;
- q) mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

- r) mancato rispetto della data di inizio dei servizi nei termini previsti;
- s) abbandono dei servizi, salvo che per causa di forza maggiore. Si configura l'abbandono del servizio nel caso di mancata prestazione dello stesso per un periodo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi;
- t) ogni altra inadempienza, non contemplata nel presente capitolato d'appalto, o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termini dell'articolo 1453 del Codice Civile.

La risoluzione avviene nei modi, nei tempi e nelle forme meglio precisate all'art. 15 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 15) Ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L.R. 28 settembre 2012, n. 40 recante "Norme in materia di Unioni Montane", l'Unione Montana che, in pendenza del presente procedimento o in vigenza di successivo contratto, dovesse subentrare alla Comunità Montana Alto Astico e Posina, "succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente Comunità Montana e continua ad esercitare le funzioni e a svolgere tutti i servizi che svolgeva la C.M.", inclusi quelli oggetto del presente bando.

Art. 16) Il servizio di cui al presente appalto non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente e in applicazione della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008, e dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, la Comunità Montana non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti. Gli oneri per la sicurezza sono conseguentemente pari ad Euro 0,00.

La Cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a

garantire la sicurezza e l'igiene sul lavoro.

La Cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Art. 17) A garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente contratto la Ditta appaltatrice ha costituito cauzione definitiva pari a euro 9.345,00 – per tutta la durata del presente contratto - mediante polizza fidejussoria n. 0245.5111793.45 della Fondiaria SAI Spa, Agenzia di Vicenza. La Ditta appaltatrice dà atto altresì di aver costituito polizza fideiussoria per danni derivanti da responsabilità civile verso terzi nonché verso il patrimonio.

Art. 18) Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del codice civile. Competente per tutte le controversie, non risolubili dalle parti in maniera amichevole, che dovessero sorgere nell'esecuzione del presente contratto è il Tribunale di Vicenza.

Art. 19) Le spese tutte inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Cooperativa che le assume; ai fini fiscali, si dà atto che la Cooperativa – in base al D.P.R. 633/72 – beneficia dell'IVA al 4%. «La Locomotiva Cooperativa Sociale Onlus» dichiara di essere esente da bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/1997.

Ai fini fiscali si dà atto che il valore presunto del presente contratto è di euro 186.795,00 (centoottantaseimilasettecentonovantacinque/00) IVA esclusa.

Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto, che ho letto alle parti, le quali, a mia domanda, dichiarano di approvarlo perché corrisponde alle loro volontà e con me lo sottoscrivono.

Questo atto composto da nr. tredici (13) facciate, di cui tredici (13) intere e la

quattordicesima di una (1) riga fin qui, scritto sotto la mia direzione da persona di mia fiducia mediante apparecchiature informatiche, viene firmato come segue:

Per la Comunità Montana Alto Astico e Posina

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

Brunello Manuela

Per «La Locomotiva Cooperativa Sociale Onlus»

Sartori Annalia

Il Segretario della Comunità Montana

Dott.ssa Dal Zotto Laura